

COMUNE DI PERUGIA

Struttura Organizzativa Sicurezza

REGOLAMENTO SPECIALE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

approvato con D.C.C. n. 103 del 21.10.1996 e con Co.Re.Co. n. 2564 del 14.11.1996 e modificato con D.C.C. n. 78 del 24.02.2000, con D.G.C. n. 61 del 11.03.2015, con D.G.C. n. 107 del 22.04.2015 e con D.C.C. n. 9 del 06.02.2017

Si attesta che il presente Regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione Affari Generali

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Informazione
- Art. 3 Dovere di assistenza
- Art. 4 Rapporti con l'Amministrazione Comunale
- Art. 5 Rapporti con le Circoscrizioni (Abrogato)

TITOLO II FUNZIONI

- Art. 6 Funzioni della Polizia Municipale
- Art. 7 Funzioni di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, polizia stradale
- Art. 8 Compiti e servizi della polizia municipale

TITOLO III ORDINAMENTO

- Art. 9 Personale del Corpo
- Art. 10 Attribuzioni del comandante
- Art. 11 Attribuzioni dei funzionari di vigilanza
- Art.12 Attribuzioni degli istruttori direttivi di vigilanza
- Art. 13 Attribuzioni degli istruttori di vigilanza
- Art. 14 Attribuzioni degli agenti
- Art. 15 Attribuzioni degli appartenenti al Corpo

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE

- Art. 16 Area di vigilanza e custodia
- Art. 17 Ruolo del vigile di quartiere
- Art. 18 Soppresso in sede di Consiglio Comunale
- Art. 19 Funzionalità
- Art. 20 Operatività
- Art. 21 Servizi
- Art. 22 Centrale operativa

Art. 23 Uffici interni

TITOLO V NORME SUL PERSONALE

- Art. 24 Istanze e reclami
- Art. 25 Saluto
- Art. 26 Anzianità
- Art. 26 bis Acquisizione del grado a seguito di mobilità
- Art. 27 Tessera di riconoscimento
- Art. 28 Requisiti per l'assunzione
- Art. 29 Corsi di istruzione e aggiornamento
- Art. 30 Turni di lavoro
- Art. 31 Periodo di maternità
- Art. 32 Rinvio
- Art. 33 Norme transitorie e abrogazione

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO SPECIALE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Finalità*

- 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, relativi all'ordinato svolgimento della vita della comunità locale e nella tutela dell'interesse pubblico e del bene comune, il Corpo della Polizia Municipale svolge le proprie attività di controllo del territorio in forma decentrata, articolandosi in Centrali periferiche, con le modalità e le attribuzioni definite dal presente regolamento nel rispetto di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e legge reg. n. 34/91.
- 2. Gli appartenenti al Corpo, nell'esercizio delle loro funzioni, favoriscono il rapporto con i cittadini, facilitando la comprensione ed il dialogo.

Art. 2 *Informazione*

- 1. Nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente, gli appartenenti al Corpo, forniscono ai singoli e gruppi che ne facciano richiesta tutte le informazioni di loro competenza, indicando, negli altri casi, l'ufficio competente. Al fine di favorire la massima informazione della cittadinanza, partecipano ad incontri con scuole ed associazioni, promuovendo, anche di propria iniziativa, detti incontri su fatti importanti riguardanti la vita della zona.
- 2. Presso le sedi delle Centrali periferiche debbono essere affissi tutti i provvedimenti che riguardano la vita della zona. A tal fine ciascun ufficio del Comune è tenuto ad inviare alle Centrali periferiche i provvedimenti che riguardano la popolazione e il territorio interessati.

Art. 3 Dovere di assistenza

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale assicurano il proprio intervento ogni qualvolta cause o impedimenti possano mettere in pericolo l'incolumità dei singoli e della collettività.

Art. 4 Rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato, secondo il disposto dell'art. 2 della legge n. 65 del 1986, impartisce direttive, vigila sull'espletamento del servizio e sull'assolvimento dei compiti

- istituzionali ed adotta i provvedimenti di sua esclusiva competenza previsti dalle leggi e dai regolamenti.
- 2. Sono istituite riunioni periodiche, convocate dal Sindaco o dall'Assessore delegato, alle quali partecipano i responsabili di ciascuna area, al fine di conoscere e predisporre soluzioni operative alle questioni generali risultanti dall'attività degli agenti.

Art. 5 Rapporti con le Circoscrizioni Abrogato

TITOLO II FUNZIONI

Art. 6 Funzioni della Polizia Municipale

1. Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale esercitano le funzioni previste dalla legge n. 65 del 1986 e dalle altre norme vigenti in materia e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

Art. 7

Funzioni di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, polizia stradale

- 1. Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell'ambito del territorio del Comune di Perugia e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
 - a) funzioni di polizia giudiziaria: a tal fine gli operatori rivestono la qualità di agenti di polizia giudiziaria, mentre il Comandante responsabile del Corpo, i funzionari di vigilanza, gli istruttori direttivi di vigilanza e gli istruttori di vigilanza addetti al coordinamento e/o controllo rivestono la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria;
 - b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65 del 1986.

Art. 8 Compiti e servizi della polizia municipale

- 1. Il Corpo di Polizia Municipale, entro i limiti territoriali del Comune di Perugia, provvede, in via generale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e a norma dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34, a :
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dal Comune e dagli altri enti locali, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione

- stradale, l'edilizia, il commercio, i pubblici servizi, la vigilanza igienica sanitaria, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico ed acustico, del suolo e delle acque;
- b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, d'intesa con le competenti autorità, nonché in caso di privati infortuni;
- c) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e rilevazione dati e agli altri compiti eventualmente previsti da leggi o regolamenti, a richiesta delle autorità competenti e degli uffici autorizzati per legge a richiederli;
- d) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali propri del Comune di Perugia;
- e) assolvere a tutte le funzioni di polizia locale ed amministrativa attribuite dalle leggi regionali e dello Stato, con particolare riferimento, alle funzioni di cui all'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- f) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, con le forze di Polizia dello Stato e con gli organi della protezione civile, nel caso di calamità naturali interessanti il territorio regionale;
- g) svolgere gli ulteriori compiti demandati dai regolamenti comunali e provinciali in vigore, ed in particolare, curare l'esatto adempimento delle ordinanze emanate dalle autorità locali;
- h) assolvere con tempestività e diligenza ad ogni altro compito di polizia locale preventiva o repressiva, demandato dalla legge o affidato dalle competenti autorità, ivi compresa l'attività di accertamento degli illeciti fiscali concernenti i tributi locali di competenza regionale o comunale.
- 2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 65 del 1986 è statuito altresì che:
 - a) il servizio di Polizia Municipale viene svolto in uniforme; può essere svolto in abito civile quando è strettamente necessario per l'espletamento del servizio e viene autorizzato dal Comandante del Corpo;
 - b) sono autorizzate missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
 - c) le operazioni esterne al territorio comunale di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
 - d) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al Prefetto;
 - e) sono autorizzate la redazione di ordinanze e il rilascio di permessi.
- 3. Sono individuati servizi di vigilanza esterna, ai sensi dell'art. 9 della legge Regionale 1 del 2005 che devono essere svolti da almeno due unità i servizi di pattuglia auto o moto per rilievo sinistri stradali, per controlli di polizia stradale finalizzati alla verifica dei documenti e/o norme di comportamento, per T.S.O. e per i controlli svolti in orario notturno.

TITOLO III ORDINAMENTO

Art. 9 Personale del Corpo

1. La Polizia Municipale è posta alle dirette dipendenze amministrative e funzionali del Sindaco o dell' Assessore delegato.

- 2. Il personale appartenente al Corpo è inquadrato nelle seguenti qualifiche:
 - a) Comandante
 - b) Dirigente di vigilanza
 - c) Funzionari di vigilanza
 - d) Istruttori direttivi di vigilanza
 - e) Istruttori di vigilanza
 - f) Agente

Art. 10 Attribuzioni del comandante

- 1. Il Comandante dirige il Corpo di Polizia Municipale ed è responsabile della gestione della relativa attività.
- 2. Il Comandante cura il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura, assicurando una migliore utilizzazione ed un efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.
- 3. Il Comandante è in particolare responsabile dell'addestramento e dell'impiego tecnicooperativo degli appartenenti al Corpo, cura il rispetto della disciplina da parte del personale assegnato e provvede a disporre l'assegnazione del personale, a rotazione, ai vari uffici, servizi e nuclei operativi in considerazione del servizio prestato in viabilità quale attività maggiormente usurante.
- 4. Il Comandante assegna il coordinamento di uffici, servizi e gruppi di lavoro nel rispetto di norme di legge e contrattuali.
- 5. Il Comandante segnala agli organi amministrativi competenti gli inconvenienti e le deficienze dei pubblici servizi, formulando anche adeguate proposte correttive.
- 6. Il Comandante rappresenta il Sindaco nelle riunioni operative con le altre forze di polizia.
- 7. Il Comandante del Corpo, in caso di sua assenza o impedimento, attribuisce le funzioni vicarie ad altro dirigente o in mancanza a un funzionario.
- 8. Il Comandante esplica tutte le funzioni a rilevanza esterna attribuitegli dalle norme.

Art. 11 Attribuzioni dei funzionari di vigilanza

1. I funzionari di vigilanza sono responsabili dell'attività direttamente svolta nel settore loro assegnato e del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro, nel rispetto delle istruzioni loro impartite.

Art.12 Attribuzioni degli istruttori direttivi di vigilanza

1. Gli istruttori direttivi di vigilanza svolgono la loro funzione nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima impartite dai superiori. Coordinano il personale loro assegnato e sono responsabili per i risultati delle attività direttamente svolte, nonché di quelle del personale da essi coordinato.

Art. 13 Attribuzioni degli istruttori di vigilanza

- 1. Gli istruttori di vigilanza redigono atti o provvedimenti per i quali è richiesta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, coordinano attività degli appartenenti alle qualifiche inferiori o le attività dei nuclei operativi (pattuglie) sulla base di esigenze di servizio.
- 2. Oltre alle attribuzioni di cui al comma 1, gli istruttori di vigilanza svolgono tutte le altre competenze indicate all'art. 71 del D.P.R. n. 268/1987 nonché quelle degli agenti, di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 14 Attribuzioni degli agenti

1. Agli agenti compete l'espletamento dell'attività esecutiva propria della Polizia Municipale, che implica responsabilità ed autonomia operativa degli stessi nell'ambito delle funzioni di pertinenza, sulla base delle prescrizioni provenienti dal comandante e, nei limiti delle proprie attribuzioni, dai coordinatori del servizio dai quali dipendono.

Art. 15 Attribuzioni degli appartenenti al Corpo

- 1. Le attribuzioni proprie di ciascun appartenente al Corpo di Polizia Municipale sono quelle risultanti, oltre che dal presente Regolamento, dalle istruzioni appositamente impartite dal comandante del Corpo o dal superiore gerarchico diretto, nonché dalle autorità competenti.
- 2. Di norma, i superiori di grado di settori o di attività diverse non possono dare disposizioni o ordini a personale diverso da quello assegnato al proprio ufficio o servizio. Inoltre, non possono accedere ad atti di altri uffici, coperti dal segreto istruttorio.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE

Art. 16 Area di vigilanza e custodia

Il Corpo di Polizia Municipale è organizzato in area, denominata area di Vigilanza e Custodia. Esso è articolato in un nucleo centrale (Comando) e in nuclei periferici (Centrali periferiche).

Art. 17 Ruolo del vigile di quartiere

- 1. L'operato attivo nella zona, denominato vigile di quartiere, persegue in via prioritaria, oltre a quanto stabilito dalle norme, i seguenti obiettivi:
 - a) conoscere i problemi e i bisogni degli abitanti, con particolare riguardo ai poveri, emarginati e disabili, notiziando l'Amministrazione nonché le istituzioni competenti;

- b) prevenire, anche tramite un'adeguata informazione, i reati e gli illeciti amministrativi;
- c) divulgare tutti quei provvedimenti riconducibili all'attività del Corpo e riguardanti la zona, che incidono sull'attività e vita della medesima;
- d) tenere un rapporto di collaborazione con le associazioni e ogni altra forma di organizzazione sociale operante nel territorio;
- e) assumere un ruolo propositivo rispetto al Comando, per una pronta soluzione di problemi riguardanti le attività di polizia locale;
- f) esercitare la vigilanza per la salvaguardia e la tutela dei beni culturali ed ambientali per quanto di competenza del Comune di Perugia.

Art. 18

Soppresso in sede di Consiglio Comunale

Art. 19 *Funzionalità*

- 1. Il comandante del Corpo di Polizia Municipale, per le zone di maggiore importanza, individuate con atto di Giunta comunale, designa tra gli appartenenti alla settima qualifica funzionale, un coordinatore di zona.
- 2. Nelle restanti zone i responsabili dei nuclei si rapportano direttamente al funzionario di vigilanza competente per settore, attivo presso il Comando.
- 3. Ciascuna Centrale periferica è articolata in nuclei operativi, distinti per funzioni. Ciascun nucleo è coordinato da un responsabile che si rapporta con il proprio superiore diretto.
- 4. In ciascuna Centrale periferica sono istituite periodiche riunioni degli addetti, per concordare le linee operative.
- 5. Ogni Centrale periferica deve avere un adeguato numero di operatori tale da garantire i servizi e la presenza nella zona nell'intero arco della giornata e perseguire le finalità di cui al presente regolamento.
- 6. Ciascuna Centrale periferica ha una sede propria con una dotazione di beni mobili, macchine ed attrezzature necessarie all'espletamento del servizio;
- 7. I compiti e le funzioni del vigile di quartiere sono quelli propri degli agenti della Polizia Municipale di cui al presente regolamento.

Art. 20 *Operatività*

- 1. Le Centrali periferiche agiscono nella più ampia autonomia operativa, nel rispetto delle norme, del presente regolamento, nonché dei programmi e delle direttive impartite dal Comando.
- 2. Per i casi complessi, ove è richiesta un'alta competenza per materia, le Centrali periferiche, possono essere coadiuvate dai competenti uffici, attivi presso il comando.
- 3. Nello svolgimento di attività che coinvolgono più Centrali periferiche, queste possono operare d'intesa, informando il funzionario responsabile presso il Comando, in casi di urgenza, anche successivamente.

Art. 21 *Servizi*

- 1. L'attività di polizia municipale è normalmente svolta in forma decentrata dalle Centrali periferiche.
- 2. Il Comando svolge direttamente le funzioni e le attività che, per le loro caratteristiche, non possono essere decentrate alle Centrali periferiche. Svolge, altresì, tutte le attività che non possono essere realizzate dalle Centrali periferiche per mancanza di mezzi e fino alla predisposizione di questi.

Art. 22 *Centrale operativa*

- 1. Tramite la Centrale operativa si impartiscono gli ordini e le direttive, che assumono carattere di priorità per tutti gli operatori.
- 2. La Centrale operativa garantisce comunque l'intervento nel territorio in casi di emergenza.

Art. 23 *Uffici interni*

- 1. Presso il Comando sono attivi, nell'intero arco della giornata, mediante turnazione, uffici operativi e uffici tecnici con un elevato grado di specializzazione per materia, che sono anche di consulenza e supporto agli operatori nel territorio e all'occorrenza intervengono direttamente su questioni specifiche.
- 2. Ciascun ufficio e servizio è coordinato da un responsabile.
- 3. Detti uffici gestiscono tutte le pratiche venute in essere dall'attività esterna svolta dalle Centrali periferiche.

TITOLO V NORME SUL PERSONALE

Art. 24 *Istanze e reclami*

1. Le domande, le istanze ed i reclami degli appartenenti al Corpo devono essere presentati per iscritto al Comandante.

Art. 25 *Saluto*

- 1. Gli appartenenti al Corpo debbono il saluto:
 - a) alle bandiere ed al Gonfalone del Comune;
 - b) a tutti i cittadini con i quali vengano in contatto.

Art. 26 Anzianità

1. Nel caso si trovino ad operare più agenti appartenenti alla stessa qualifica, l'anzianità è data dal servizio nel grado.

Art. 26 bis Acquisizione del grado a seguito di mobilità

1. In caso di trasferimento di personale con qualifica di polizia locale attraverso l'istituto della mobilità, del distacco o dell'assorbimento da altri enti, l'agente assumerà il primo grado della categoria di appartenenza.

Art. 27 Tessera di riconoscimento

- 1. Tutto il personale è munito di una tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco che deve essere esibita ogni qualvolta occorra dimostrare la propria qualifica.
- 2. Il personale è munito anche di apposita placca, con un numero di riconoscimento, che fa parte della divisa e deve essere sempre ben in vista.

Art. 28 Requisiti per l'assunzione

L'assunzione in servizio del Corpo di Polizia Municipale è subordinata al possesso dei requisiti della legge per il personale comunale, oltre che ai seguenti:

- 1. Patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motocicli e cioè: patente di guida cat. "B" per coloro che hanno conseguito la medesima prima del 26 aprile 1988, ovvero patente "B" nonché patente di categoria "A senza limiti" di cui al Decreto Ministeriale 29 marzo 1999 (e comunque di abilitazione alla guida di motocicli di cilindrata superiore a 120 cc con potenza di almeno 35 Kw con cambio a pedale), per coloro che abbiano conseguito la medesima dopo il 26 aprile 1988;
- 2. Idoneità fisica al servizio di Vigile urbano e possesso dei seguenti requisiti fisici:
 - Visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle tre diottrie complessive e in particolare la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miotico o ipermetropico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;
 - Senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente;
 - Percezione uditiva della voce di conversazione, ad almeno 8 metri, da ciascun orecchio.

Sono considerate ostative le seguenti infermità o malattie: valgismo dei piedi, insufficienza venosa degli arti inferiori, ernia, obesità, dislalia, postumi da TBC, gravi alterazioni del sistema osteo-articolare.

Art. 29

Corsi di istruzione e aggiornamento

- 1. Al fine di favorire l'acquisizione di specializzazione professionale degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, l'Amministrazione promuove, in orario di servizio o in altro da concordare con le R.S. così come individuate nel CCNL, con le modalità e forme stabilite dalla legge, corsi teorico-pratici di istruzione e di aggiornamento. Il personale è tenuto a frequentare i suddetti corsi.
- 2. Tenuto conto della specificità della professionalità acquisibile dall'interno, devono essere previsti corsi di formazione per permettere la progressione verticale interna.

Art. 30 Turni di lavoro

- 1. Il servizio di polizia municipale è assicurato dagli appartenenti al Corpo secondo l'orario di servizio previsto dal CCNL.
- 2. L'Amministrazione può attivare, con appositi strumenti, il servizio nell'arco delle 24 ore, ivi compresi i giorni festivi.
- 3. Le modalità di svolgimento del servizio di cui al comma 2 sono disciplinate dalla contrattazione decentrata.

Art. 31 Periodo di maternità

1. Gli addetti al servizio di polizia municipale di sesso femminile che si trovino in stato di gravidanza o puerperio sono esonerati dai turni serali e notturni.

Art. 32 *Rinvio*

1. Il regolamento generale organico del personale del Comune di Perugia e quello di organizzazione si applicano al personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, in quanto compatibili e per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

Art. 33 Norme transitorie e abrogazione

- 1. In via provvisoria e sino alla definitiva sistemazione le Centrali periferiche momentaneamente sprovviste di sede hanno sede provvisoria presso il Comando.
- 2. Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari che disciplinano il servizio degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.